

Gli effetti delle riforme sulle casse dei liberi professionisti

Giuseppe GUTTADAURO

Formatore e consulente di direzione

Seminario di Studio «**La Riforma infinita delle Pensioni»**

16 ottobre 2015 – 09.00/13.00 – Sala Convegni – Dip. Giurisprudenza Unimore

Le riforme del sistema pensionistico

Dal 1992 ci sono stati 30 interventi di riforma sulle pensioni che hanno interessato **quali esclusivamente l'INPS**

DIPENDENTI



PARASUBORDINATI

AUTONOMI

LIBERI
PROFESSIONISTI
SENZA CASSA

Le riforme del sistema pensionistico

La pensione dei **liberi professionisti**, iscritti a un ordine, è gestita da **Casse privatizzate** dotate di **autonomia gestionale** e di propri regolamenti e statuti interni



Le riforme dei liberi professionisti

- L'articolo 24 del **decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011** (“*Salva Italia*”) ha introdotto sostanziali modifiche al sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori iscritti all'**INPS (Riforma Fornero)**.
- Alle Casse di previdenza dei liberi professionisti è stata chiesta la **sostenibilità finanziaria a 50 anni**.
- Questo ha costretto le Casse di previdenza, che ancora non l'avevano fatto, a modificare i propri regolamenti in relazione a: **contribuzione, requisiti e sistema di calcolo della pensione**.

Il sistema previdenziale dei liberi professionisti

ENTI DECRETO 103/1996

ENPAB

ENPAP

EPPI

ENPAPI

EPAP

CASSE DECRETO 509/1994

INARCASSA

CNPADC

ENPACL

CASSA FORENSE

ENPAV

CIPAG

CNPR

ENPAM

ENPAF

CASSA NOTARIATO

INPGI

ENASARCO

Principali interventi delle riforme dei liberi professionisti

Progressivo aumento del:

- Requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia
- Aliquota del contributo soggettivo obbligatorio
- Requisito contributivo per la pensione anticipata

Introduzione in pro – rata del sistema di calcolo contributivo

Le riforme dei liberi professionisti

Il problema dell'adeguatezza delle prestazioni

Il sistema di calcolo della pensione

IERI

- Enti del decreto **103/1996**: sempre e solo esclusivamente contributivo
- Casse del decreto **509/1994**: prevalentemente reddituale (solo in qualche caso predeterminato)

OGGI

- Le Casse del decreto **509/1994** utilizzano un sistema di calcolo prevalentemente misto (reddituale + contributivo), ad esclusione della Cassa Forense e dell'ENPAV

Il sistema di calcolo della pensione

Il sistema di calcolo utilizzato – Casse 509/1994

CASSA	SISTEMA DI CALCOLO
INARCASSA	Misto: reddituale + contributivo dal 2012
CNPADC	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
CASSA FORENSE	Reddituale + contributivo facoltativo
ENPAV	Reddituale + contributivo facoltativo
CNPR	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
CIPAG	Misto: reddituale + contributivo dal 2010
ENPAM	Misto: reddituale + contributivo dal 2013
ENASARCO	Misto: reddituale + contributivo dal 2004
ENPACL	Misto: predeterminata + contributivo dal 2013
INPGI	Contributivo

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

MONTANTE
CONTRIBUTIVO



COEFFICIENTE DI
TRANSFORMAZIONE
IN BASE ALL'ETA'

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

MONTANTE CONTRIBUTIVO

CONTRIBUZIONE VERSATA
NEL PERIODO



RIVALUTAZIONI ANNUE

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

MO TANTE CONTRIBUTIVO

- **CONTRIBUTO SOGGETTIVO**
- **OVE PREVISTO, PARTE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO**
(Legge Lo Presti)
- **RIVALUTAZIONI ANNUALI**

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

- Retrocessione di una parte del **rendimento finanziario** ottenuto con la gestione del patrimonio
- **Parametro predeterminato** (esempio, variazione periodica del PIL, reddito medio iscritti)

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

- Nel caso di rivalutazione del montante in base al rendimento del patrimonio gestito, la Legge di stabilità del 2015 ha previsto un aumento della tassazione **dal 20% al 26%**
- L'aumento di tassazione di 6 punti percentuali comporta, in un periodo di 30 anni, una **riduzione dell'importo pensionistico intorno al 10%**.

Il contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo sui redditi 2014 – Casse 509/1994

CASSA	ALIQUOTA
INARCASSA	14,5%
CNPADC	12,0%
CASSA FORENSE	14,0%
ENPAV	12,5%
CNPR	11,0%
CIPAG	12,0%
ENPAM	12,5%
ENASARCO	14,20%
ENPACL	12,0%

Il contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo sui redditi 2014 – Enti 103/1996

ENTE	ALIQUOTA
ENPAP	10,0%
ENPAB	11,0%
ENPAPI	14,0%
EPAP	10,0%
EPPI	13,0%

Il sistema di calcolo della pensione contributivo

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

- IN FUNZIONE DELLA DURATA MEDIA DELLA VITA UMANA
(DEMOGRAFICI)
- SPESO UTILIZZATI QUELLI DELL'**INPS**

I coefficienti di trasformazione INPS

I COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE INPS IN VIGORE			
ETA'	COEFFICIENTE	ETA'	COEFFICIENTE
57	4,304%	64	5,259%
58	4,416%	65	5,435%
59	4,536%	66	5,624%
60	4,661%	67	5,826%
61	4,796%	68	6,046%
62	4,940%	69	6,283%
63	5,094%	70	6,541%

Un esempio di calcolo contributivo

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** e un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro**
- Montante contributivo reale dopo 40 anni di lavoro: **224.000,00 euro**
- Età alla pensione: **68 anni**
- Coefficiente di trasformazione: **6,046%**
- Importo lordo annuo di pensione: **13.543,04 euro** pari a un **tasso di sostituzione del 34%.**

Un esempio di calcolo reddituale

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** con un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro**
- Base pensionabile reale: 40.000,00 euro
- Aliquota di rendimento media: **1,75%**
- Anni di iscrizione alla Cassa: 40
- Importo lordo annuo di pensione: **28.000 euro** pari a un **tasso di sostituzione del 70%**.

Il futuro assegno della pensione dei liberi professionisti

Con l'introduzione del **sistema di calcolo contributivo**, i **liberi professionisti** rappresentano la categoria di lavoratori **maggiormente penalizzata** in relazione all'importo della pensione a causa della bassa aliquota contributiva.

- **DIPENDENTI:** 33%
- **AUTONOMI:** 24%
- **GESTIONE SEPARATA INPS:** 27%
- **LIBERI PROFESSIONISTI:** da un 10% a un 14,50%

Il rischio pensione al tempo zero

Sebbene l'importo della futura pensione rappresenta un problema importante che deve essere affrontato, non si devono tuttavia dimenticare le **altre tipologie di prestazioni** che possono rappresentare problematiche ancora più importantie e che spesso vengono trascurate.

Il rischio pensione al tempo zero

Se il problema di garantirsi un tenore di vita adeguato in età pensionabile, dopo 40 anni di attività e contribuzione è reale, la situazione diventa decisamente più grave se pensiamo all'importo delle prestazioni di **invalidità, inabilità e superstiti indiretta** dopo pochi anni di contribuzione.

Un esempio di calcolo della pensione superstiti

- Professionista con contributo soggettivo medio del **14%** e un reddito medio reale annuo di **40.000,00 euro, coniugato con un figlio a carico**
- Montante contributivo reale dopo 10 anni di lavoro: **56.000,00 euro**
- Età al momento della domanda: **39 anni**
- Coefficiente di trasformazione: **4,304%**
- Importo lordo annuo di pensione: **2.410,24 euro** pari a un assegno annuo di **1.928,20 euro** fintanto che il figlio risulta a carico, successivamente di **1.446,15 euro** vitalizio per il coniuge.

La contribuzione modulare facoltativa

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO
CONTRIBUTIVO

INADEGUATEZZA DELLA PRESTAZIONE

CONTRIBUTO MODULARE FACOLTATIVO

La contribuzione modulare facoltativa

CONTRIBUZIONE MODULARE FACOLTATIVA

INCREMENTO DEL MONTANTE FINALE

INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE

La contribuzione modulare facoltativa

UNA FORMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
OFFERTA DALLA PROPRIA CASSA

Le Casse che prevedono la contribuzione modulare

CASSA/ENTE	CONTRIBUTO SOGGETTIVO OBBLIGATORIO	CONTRIBUTO MODULARE FACOLTATIVO
CNPADC	12,0%	100% reddito
INARCASSA	14,5%	Tra l'1% e l'8,5% del reddito
ENPACL	12,0%	500,00 euro e multipli
ENPAP	10,0%	4%, 6%, 8% e 10% del reddito
ENPAB	13,0%	Sino al 10,0% del reddito
ENPAV	12,5%	Tra il 2% e il 14% del reddito
CASSA FORENSE	14,5%	Sino al 10,0% del reddito

La contribuzione modulare facoltativa

PICCOLO PARTICOLARE: LA RENDITA EROGATA DALLE CASSE E' CONSIDERATA REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E COME TALE SOGGETTA ALLA TASSAZIONE IN BASE ALLE ALIQUOTE MARGINALI IRPEF, DIVERSAMENTE DALL'IMPOSTA APPLICATA A UNA RENDITA DERIVANTE DA UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DAL 15 al 9%) O DA UNA POLIZZA VITA (COMPLETA ESENZIONE).

Grazie a tutti per l'attenzione!